

	Procedura Generale		Codice: 05		
	Emesso da: Direzione Generale	Titolo: Protocollo Protocollo Antiriciclaggio		Data: 01/03/2016	Versione:

Protocollo Antiriciclaggio

Situazione Revisione			
Vers.	Data emissione	Motivazione della revisione	Autore
01	01/03/2016	Prima edizione	Assistente direzione

Distribuzione	Tutte le Funzioni
----------------------	-------------------

Firma	Data	Firma	Data	Firma	Data
		Responsabile: Organismo			
Responsabile: Compliance Officer		Firma	Data		
		Responsabile: Direzione Generale			
REDAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE Dell'Amministratore Delegato	

Indice

Premesse	pag. 3
Reato di riciclaggio ricettazione impiego di denaro o beni di provenienza illecita	pag. 3
1. Aree di attività a rischio reato e processi strumentali	pag. 5
2. Protocolli per la formazione ed attuazione delle decisioni e sistema di controllo	pag. 6
2.1 Principi di comportamento	pag. 6
2.2 Principio di tracciabilità	pag. 8
2.3 Svolgimento delle attività	pag. 8
2.4 Controlli e monitoraggio	pag. 9
2.5 Diffusione e formazione	pag. 11
2.6 Sanzioni	pag. 11

PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni e utilità di provenienza illecita - autoriciclaggio.

Ai fini della predisposizione del presente Protocollo, si è tenuto conto:

- dell'analisi del contesto aziendale di SEA Ambiente e delle macro aree di attività potenzialmente a rischio reato;
- delle varie funzioni aziendali coinvolte nella predisposizione dei documenti di bilancio/ contabili;
- della circostanza che la revisione legale dei conti è stata affidata da SEA Ambiente al Collegio Sindacale, il quale vigila anche sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili adottati da SEA Ambiente e sul loro concreto funzionamento;

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA - AUTORICICLAGGIO

Con il D. Lgs. n. 231/2007 (in vigore dal 29 dicembre 2007) il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'intervento normativo ha comportato un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico.

L'art. 63, co. 3, D. Lgs. 231/2007, così come modificata dalla Legge 186/14 introduce nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25-octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, si citano i seguenti articoli:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio. Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque – senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto – acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es. furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione.

E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi – un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale – ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimoni e, a seconda delle fattispecie, anche l'ordine pubblico ed economico.

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denari, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es. reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale – ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l'ordine economico.

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 648 (ricettazione) o all'art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reati tributari, reati di falso, ecc.)

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

La Legge 186/14 nel modificare l'art. 63 con 3, D.Lgs.231/2007 introduce il reato di cui all' «Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio). Il reato di autoriciclaggio consiste nel reimpiegare, occultando origine e utilizzo, un denaro o un bene derivante da un reato commesso in precedenza. A differenza del «normale riciclaggio», che presuppone l'intervento di un soggetto terzo, che appunto ricicla il bene o il denaro, nel reato di autoriciclaggio, i due reati, quello presupposto di base e quello di riciclaggio, vengono compiuti dallo stesso soggetto.

Il reato di autoriciclaggio prevede due soglie di punibilità:

► Una **pena da due a otto anni** di reclusione e una multa da 5mila a 25mila euro per il soggetto che «avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo»:

“impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, speculative” e anche “imprenditoriali”, “il denaro, i beni o le altre utilità in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”

► **una pena ridotta da uno a quattro anni** di reclusione, cui si aggiunge una multa da 2.500 a 12.500 euro nel caso in cui il denaro o i beni riciclati provengono dalla commissione di un delitto non colposo, sanzionato con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La legge prevede poi la **non punibilità** per coloro che destinano i beni riciclati all'utilizzo e al godimento personale nel caso in cui non ci sia stato occultamento e che i beni non provengano da un reato commesso con il fine di favorire l'attività delle associazioni mafiose.

Inoltre la norma contempla un aumento di pena se il reato di autoriciclaggio è collegato ad attività di natura bancaria, finanziaria o professionale, mentre si prevede una riduzione per chi: “si sia efficientemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”.

Autoriciclaggio e **voluntary disclosure**

I contribuenti che decideranno di aderire alla voluntary disclosure non potranno essere perseguiti in base alla legge sull'autoriciclaggio, ma, si specifica, esclusivamente “limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria”.

1. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, in relazione alla Parte speciale del Modello, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere quelle che possono comportare esborsi finanziari a favore di soggetti a rischio, includendo le attività riguardanti l'individuazione dei fornitori, la gestione delle anagrafiche sul sistema informatico, il ciclo di fatturazione ed i relativi pagamenti ed incassi.

Il presente Protocollo si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, (qualora nominati) sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner.

In particolare, il presente Protocollo ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

La presente parte speciale, prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Di seguito sono indicati i principi procedurali che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno, ove opportuno, essere implementati in specifiche procedure aziendali:

- 1) nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i Partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- 2) con riferimento alla correttezza commerciale / professionale dei fornitori e dei Partner, devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando ogni strumento idoneo a tal fine;
- 3) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico / finanziari della Società devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- 4) il controllo sia formale che sostanziale (verifica della sede legale della società controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all'utilizzo di società fiduciarie) deve essere garantito con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi.

* . * . *

I seguenti processi (da soli od in abbinamento tra loro) potrebbero essere strumentali alla realizzazione dei reati societari previsti dal Decreto 231:

- trasmissione di dati da inserire nei documenti di Bilancio;
- introduzione di dati nei sistemi gestionali informatici che generano automaticamente scritture contabili;
- predisposizione del budget;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- acquisto di beni e servizi, ivi comprese le consulenze e gli incarichi professionali;
- gestione delle vendite;
- gestione degli acquisti;
- gestione degli eventi, manifestazioni, fiere nonché delle donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;
- gestione del personale (selezione, assunzione, rimborsi spese, ecc.);

- gestione della sicurezza dei sistemi informatici;
- *in via residuale, gestione del magazzino.*

2. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E SISTEMA DI CONTROLLO

2.1 Principi di comportamento

SEA Ambiente ha adottato un Codice Etico con riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ("**Decreto 231**") ed un sistema organizzativo e procedure specifiche (che integrano le disposizioni del Codice Etico e, in genere, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di SEA Ambiente) atti a regolamentare l'attività aziendale ed in grado di soddisfare le finalità di cui al Decreto 231.

Tutte le attività a rischio reato e le relative aree di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti nel Codice Etico e nelle altre procedure e sistemi organizzativi già adottati da SEA Ambiente.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

- Codice Etico;
- Le circolari ABI/Banca d'Italia/CONSOB;
- le procedure del sistema integrato di qualità – ambiente e sicurezza

Fermo restando il rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico e negli altri strumenti e procedure aziendali già applicati da SEA Ambiente, nella gestione delle attività a rischio, il comportamento di quanti operano in SEA Ambiente si ispira sempre a legalità, correttezza, lealtà e trasparenza ed è fatto espresso divieto agli organi sociali ed a tutti i soggetti coinvolti (ciascuno nella misura e con le modalità specifiche della propria funzione) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente od indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del Decreto 231 e nelle disposizioni di legge relative alla responsabilità amministrativa degli enti;
- porre in essere comportamenti potenzialmente idonei ad integrare le suddette fattispecie di reato.

Gli organi sociali, le funzioni aziendali interessate e tutti i soggetti coinvolti devono:

- conoscere ed osservare la normativa applicabile (italiana od estera);
- conoscere ed osservare i principi contenuti nel Codice Etico (ciò anche al fine di evitare qualsiasi concorso in reati commessi da terzi nell'ambito della propria sfera operativa);
- conoscere ed osservare i principi, prescrizioni, disposizioni e le procedure previste nel sistema di controllo interno e nelle *policy* aziendali, ivi comprese quelle sulla tesoreria, contabilità e gestione dei flussi finanziari. Ciò anche al fine di evitare qualsiasi concorso in reati commessi da terzi nell'ambito della propria sfera operativa;
- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi di comportamento e delle procedure aziendali interne;
- assicurare la trasparenza ed accuratezza delle registrazioni contabili e delle transazioni;
- osservare le procedure relative alla formazione del bilancio ed alla contabilità;
- consentire lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione attribuite ai Soci, nonché, se nominati, ai Sindaci [ai Revisori];
- osservare rigorosamente tutte le norme a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, anche al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- osservare rigorosamente tutte le norme di legge e le procedure autorizzative relative ad eventuali comunicati stampa ed agli acquisti e cessioni di azioni/quote;

- assicurare il regolare funzionamento di SEA Ambiente e degli organi sociali, garantendo ed assicurando i controlli sulla gestione e la libera e corretta formazione della volontà dei Soci;
- osservare rigorosamente le condotte prescritte al fine di prevenire ogni abuso di mercato;
- adempiere agli obblighi del proprio ufficio / carica / mansione nel rigoroso rispetto delle norme di legge applicabili.

La mancata osservanza dei principi di comportamento è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da SEA Ambiente.

2.2 Principio di tracciabilità

Ogni operazione deve essere sempre verificabile, documentata, coerente e congrua.

In particolare, ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione che consenta la ricostruzione dell'operazione, anche sotto un profilo contabile, l'individuazione dei vari livelli di responsabilità, i dati e le notizie fornite. La documentazione conservata deve essere idonea a consentire la verifica della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trattati.

Tutti i rapporti devono essere documentati e tracciabili.

Tutta la documentazione deve essere resa disponibile.

2.3 Svolgimento delle attività – individuazione delle c.d. operazioni sospette

- a. La gestione delle attività a rischio e delle relative aree di supporto avviene nella rigorosa osservanza dei principi di comportamento e delle procedure aziendali applicabili e nel rispetto delle disposizioni di legge.
- b. I bilanci devono essere redatti in conformità ai principi di legge e devono, tra l'altro, essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio. Si precisa che la revisione legale dei conti viene effettuata dal Collegio Sindacale.

La trasmissione di dati ed informazioni deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; coloro che forniscono dati e notizie rilevanti ai fini della redazione del Bilancio sono tenuti a dichiarare per iscritto la completezza e veridicità dei dati.

Prima dell'approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, vi deve essere coordinamento e trasmissione di informazioni con i vertici delle funzioni aziendali i quali possono fare osservazioni sulla correttezza degli stessi. Il progetto di Bilancio, prima della sua approvazione, deve essere tempestivamente messo a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e deve essere oggetto di esame da parte del Collegio Sindacale; a tale riunione, può partecipare anche l'Organismo di Vigilanza. La relazione sul Bilancio predisposta dal Collegio Sindacale in funzione della revisione legale dei conti deve essere messa a disposizione delle funzioni aziendali interessate e, in particolare, del responsabile della funzione.

- c. Con riferimento alla contabilità, la stessa è tenuta in base a tutte le norme applicabili; le poste (all'attivo ed al passivo) e gli impegni devono essere correttamente riportati nei libri contabili; i parametri di valutazione delle poste devono essere esposti con chiarezza e corredati da ogni valutazione complementare idonea a garantire la veridicità dei documenti di bilancio. I dati finanziari e le registrazioni contabili devono rispecchiare le operazioni effettuate. Le procedure relative ai controlli contabili assicurano la veridicità dei dati e l'indipendenza dei controlli stessi.
- d. Con riferimento al sistema di attribuzione della responsabilità, i livelli autorizzativi, le deleghe e le procure, gli stessi devono essere strutturati in modo da garantire l'attribuzione di responsabilità, la segregazione delle attività tra coloro che autorizzano, coloro che eseguono, coloro che contabilizzano e coloro che controllano le

operazioni svolte all'interno di attività a rischio reato e il rispetto dei principi di controllo adottati da SEA Ambiente.

I membri del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori muniti di deleghe, i direttori ed i dirigenti, i responsabili delle funzioni coinvolte nelle attività a rischio reato e nei relativi processi strumentali, nonché i collaboratori, sono ritenuti "responsabili" e referenti diretti di ogni singola operazione a rischio compiuta direttamente o nell'ambito della funzione di riferimento. Ogni soggetto eventualmente responsabile deve essere chiaramente individuato.

In ogni caso, nessuno può gestire in autonomia un intero processo in applicazione del principio di separazione adottato da SEA Ambiente.

In tal senso, le deleghe e le procure devono essere formalizzate e diffuse e specificare – in modo chiaro ed inequivocabile - i limiti e l'oggetto della delega ed i relativi poteri di spesa. Le deleghe e le procure devono inoltre conciliare la posizione di ciascun soggetto con le relative responsabilità ed i poteri conferiti ed a nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati. Qualora un soggetto cessi di ricoprire una determinata funzione, le deleghe e procure devono essere, senza indugio, revocate o modificate.

e. Riunioni dovranno essere svolte tra l'A.D. , l'assistente di Direzione e se nominato tra il Collegio Sindacale ovvero tra i consulenti economico – finanziari e l'Organismo di Vigilanza in merito all'osservanza delle normative societaria, nonché il rispetto dei comportamenti da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dell'amministrazione e dei dipendenti. A tali riunioni, possono essere invitati a partecipare le funzioni aziendali interessate, nonché altri soggetti la cui partecipazione è ritenuta utile.

Nel caso si sia a conoscenza di omissioni, inesattezze, falsificazioni o altre violazioni relative alla contabilità ed alla documentazione di supporto, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato. Su base semestrale, l'Organismo di Vigilanza effettua verifiche sull'osservazione dei principi e delle procedure relative alla redazione di documenti societari e la gestione della contabilità.

In particolare si ha l'obbligo da parte di chiunque sia informato di operazioni sospette o anomale secondo gli indicatori previsti dall'art. 41 del D.Lgs. n. 78/2010 e segnatamente:

Anomalie specifiche e significative che possano riguardare direttamente o indirettamente il rischio antiriciclaggio rilevate in esito a verifiche/controlli – responsabile antiriciclaggio;

- Anomalie specifiche e significative che possano riguardare direttamente o indirettamente il rischio antiriciclaggio rilevate in esito a verifiche/controlli – responsabile revisione interna;

- Anomalie specifiche e significative che possano riguardare direttamente o indirettamente il rischio antiriciclaggio rilevate in esito a verifiche/controlli – responsabile compliance;

- Anomalie specifiche e significative che possano riguardare direttamente o indirettamente la gestione del conflitto di interessi rilevate in esito a verifiche/controlli – responsabile revisione interna;

Di seguito una tabella riportante i criteri filtro per operazioni sospette o anomale

PRINCIPI GENERALI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

> **Coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario, ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi**

Operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato

> Operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate

> Esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività

> Ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni

Ingiustificata interposizione di soggetti terzi

> *Ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune e in considerazione della natura*

>

2.4 Controlli e monitoraggio

I responsabili di ciascuna funzione aziendale svolgono un'attività di controllo e monitoraggio sulle attività svolte all'interno della propria funzione.

I controlli e monitoraggi e le attività di reportistica effettuati sono recepiti ai fini dei controlli e monitoraggi sulle attività a rischio reato ai sensi del Decreto 231.

L'attività di monitoraggio, sistematica e formalizzata, dovrà riguardare, tra l'altro, i seguenti processi:

- formazione del bilancio, reporting e gestione dei rapporti con i Soci e i Sindaci;
- flussi monetari e finanziari;
- predisposizione del budget;
- acquisto di materiali e servizi, consulenze ed incarichi professionali;
- donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;
- gestione delle vendite;
- selezione, assunzione e gestione del personale; rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- gestione dei rapporti con Enti Pubblici ed Autorità di Vigilanza;
- *gestione del magazzino (in via residuale).*

* * *

In aggiunta agli obblighi informativi di carattere generale previsti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, a titolo esemplificativo, le informazioni relative:

- alle operazioni sul capitale ed alle operazioni straordinarie;
- ad eventuali omissioni, inesattezze, falsificazioni o altre violazioni relative alla contabilità ed alla documentazione di supporto;
- agli aspetti più significativi connessi al processo di formazione del bilancio;
- agli aspetti più significativi connessi alla gestione dei rapporti con i Soci, i Sindaci, ivi incluse le notizie relative ad eventuali incarichi conferiti (o che si intende conferire) al Collegio Sindacale e/o a società di revisione;
- agli aspetti più significativi connessi al processo di formazione del budget e gestione dei flussi monetari e finanziari;
- agli aspetti più significativi connessi alle vendite, agli acquisti di beni e servizi;
- agli aspetti più significativi al processo di gestione dei rimborsi spese ed anticipi;
- alle iniziative di liberalità e sponsorizzazioni;
- agli aspetti più significativi connessi al processo di selezione, assunzione e gestione del personale;
- agli aspetti più significativi connessi ai rapporti con le Autorità di Vigilanza e gli Enti Pubblici;
- alle risultanze periodiche delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali preposte, con le eventuali anomalie ed atipicità riscontrate dalle stesse funzioni nonché le risultanze delle attività di controllo poste in essere ai sensi della normativa vigente;
- alle comunicazioni interne ed esterne riguardanti fattispecie che possano essere messe in collegamento con illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti e le eventuali sanzioni od i provvedimenti di archiviazione;
- ad eventuali cambiamenti organizzativi ed agli aggiornamenti delle deleghe o procure;
- ad eventuali mutamenti nelle aree a rischio reato e nelle relative aree di supporto;
- alle eventuali comunicazioni della società di revisione in merito al sistema dei controlli, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio;
- alle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale;
- alle eventuali osservazioni delle funzioni aziendali preposte;
- alle più significative operazioni effettuate nelle aree a rischio reato e nelle relative aree di supporto, non contemplate nel presente elenco;
- ogni altra notizia, di cui si sia a conoscenza, relativa ad illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231.

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie od opportune ai fini dell'attività di vigilanza.

Su base periodica (trimestrale o semestrale o quando ritenuto opportuno), l'Organismo di Vigilanza effettua verifiche, anche tramite controlli a campione, sul rispetto di quanto sopra, ivi inclusa l'osservanza dei principi e delle procedure in materia di redazione di documenti societari e contabili, di gestione dei rapporti con i Soci e i Sindaci.

In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve consentire a tali organi di poter tempestivamente intervenire, anche tramite la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove necessario per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

2.5 Diffusione e formazione

In relazione a tutto quanto sopra, SEA Ambiente assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate sui principi e norme di legge di riferimento, nonché sui reati/illeciti in materia societaria. Tale programma di informazione e formazione è svolto periodicamente.

2.6 Sanzioni

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da SEA Ambiente.